



Comune di Foggia

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

(Delib. C. C. del 26.04.2007 n. 66 - Delib. C. C. del 27.12.2013 n. 207)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'accertamento, la liquidazione, il rimborso, la riscossione ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia.
2. Oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile, valgono le altre norme legislative non derogate e le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie, in quanto compatibili.

art. 2

Finalità e principi generali del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi e delle altre entrate non tributarie, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

art. 3

Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 2, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - a) chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - b) pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - c) semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - d) rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto Comunale, e in particolare all'art. 84 bis " Diritti del Contribuente ", modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 465 del 17 giugno 2002.

art. 4

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero parte di essa, il Comune e gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate provvedono all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

art. 5

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al Titolo II di questo Regolamento, oltre a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

art. 6

Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.
2. Per le esigenze di semplificazione tributaria, con il presente Regolamento, tra l'altro:
 - a) vengono unificati, per quanto ammesso dalla legge, le modalità di pagamento dei tributi comunali, i termini di rimborso, la misura degli interessi moratori sia a debito che a credito dei contribuenti;
 - b) viene introdotto l'istituto della compensazione tributaria secondo le disposizioni del Titolo VI del presente Regolamento.

Titolo II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI E ALTRI SOGGETTI

art. 7

Servizi di informazione e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di entrate comunali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con le possibilità di accesso per i disabili in base alla normativa vigente;
 - b) attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;

- c) affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- d) distribuzione di vademecum informativi, anche a domicilio e anche allegati agli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, sui tributi in vigore.

Titolo III

ENTRATE COMUNALI

art. 8

Individuazione delle entrate comunali

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:
 - a) Imposta comunale sugli immobili;
 - b) Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - c) Canone occupazione spazi e aree pubbliche;
 - d) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - e) Altri tributi previsti o istituiti con legge.

art. 9

Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento; le deroghe alle disposizioni del presente Regolamento devono essere espressamente previste dal medesimo.

art. 10

Aliquote e Tariffe

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si rende necessario.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per fatto precedente.

art. 11

Agevolazioni, Riduzioni ed Esenzioni

1. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole: entrate in sede di loro approvazione.

art. 12

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione/riscossione delle entrate tributarie e non, i dirigenti individuati secondo l'organizzazione dell'Ente e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione o in mancanza con provvedimenti Sindacale.

2. Per le singole risorse di entrata gestite direttamente dal Comune sono responsabili i responsabili dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.
3. I responsabili curano tutte le operazioni utili in fatto e in diritto all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed irrogano le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
4. I responsabili di cui al comma precedente con propria determinazione dirigenziale possono designare ad altro dipendente del servizio, reputato idoneo per le sue capacità professionali, previo consenso dello stesso, la responsabilità del procedimento con il quale viene accertata e riscossa l'entrata ed ogni adempimento inerente.
5. Il dirigente responsabile sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento assegnando ad altri la responsabilità dell'entrata.
6. I soggetti responsabili, trasmettono al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento delle entrate tributarie di competenza.
7. L'Amministrazione Comunale individua l'ufficio o gli uffici preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di legge, regolamentari e contrattuali, in relazione alle singole entrate gestite direttamente dai servizi comunali.
8. Qualora l'attività di accertamento e riscossione sia stata affidata a terzi, come previsto all'art. 52 lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, il funzionario responsabile del servizio di appartenenza vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.
9. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.
10. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, l'Amministrazione attribuisce, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 662/96 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 203 del 28 febbraio 2000 compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

art. 13

Attività di verifica e controllo - Poteri ispettivi

1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, di cui all'art. 12 del presente Regolamento, nonché, in ogni caso, il soggetto gestore per la parte di competenza, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali c/o il soggetto gestore si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.

3. La Società affidataria e/o gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
4. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, previa e dopo richiesta di atti e documenti, accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro quindici giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
6. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

art. 14

Interrelazioni tra Servizi e Uffici Comunali

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che passa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al suddetto Servizio, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.
3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola entrata informa il Capo dell'Amministrazione.

art. 15

Provvedimenti di liquidazione e di accertamento delle entrate comunali

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate e di irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere informato a criteri di equità, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I Provvedimenti di liquidazione e di accertamento e quelli per l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e dei regolamenti comunali.
3. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge e regolamenti vigenti.
4. Per le entrate comunali non tributarie, si applicano le sanzioni, previste dalla legge, o in mancanza dagli specifici regolamenti comunali.
5. Per gli atti menzionati nel presente articolo, ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993 n. 39, e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28.12.1995 n. 549 e successive modificazioni e integrazioni, previa adozione di apposita determina dirigenziale di autorizzazione.

art. 16

Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata, oltre che dal personale autorizzato anche direttamente dall'ufficio comunale e dal Soggetto gestore delle entrate con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Sono ripetibili le spese per la notifica degli avvisi di accertamento, di liquidazione e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni concernenti le entrate tributarie e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e diritti di affissione del Comune di Foggia, nei confronti dei destinatari degli atti notificati.
3. L'ammontare di tale spese è fissato nella misura prevista dalle tariffe postali vigenti.
4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario o del Soggetto gestore, delle entrate, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume la qualifica di messo notificatore, previa autorizzazione da parte del responsabile.

Titolo IV

GESTIONE E RISCOSSIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE

art. 17

Forme di Gestione

1. L'attività di riscossione, volontaria e coattiva del servizio delle affissioni e pubblicità e del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui il Comune è titolare può essere effettuata da una Società esterna di seguito denominato "Soggetto gestore delle entrate".
2. Al Soggetto gestore delle entrate, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1), è affidata anche la gestione delle attività di accertamento e rimborso del tributo affidato, nonché quella di cura del contenzioso, anche tributario.
3. Il Soggetto gestore delle entrate provvede trimestralmente alla puntuale rendicontazione al Comune di tutte le riscossioni effettuate, in ottemperanza a quanto disciplinato da apposito contratto di servizio, il quale fissa le condizioni di affidamento, i tempi di riversamento del quantum riscosso al Tesoriere comunale, nonché i termini e le modalità di trasmissione al Comune di ogni informazione inerente alle attività svolte.

art. 18

Forme della riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

art. 19

Riscossione ordinaria

1. Il Comune nella scelta delle modalità delle proprie entrate tributarie e non privilegia forme che:

- a) permettono di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzano l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurano la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzano i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie e non sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
 3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

art. 20

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
 - a) in proprio dal comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R. D. 14 aprile 1910, n. 639;
 - b) mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibile, se affidata all'agente di riscossione del servizio di riscossione.
2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo o dal soggetto l'affidatario del servizio di gestione dell'entrata o di riscossione di cui al precedente comma 1. ed è esecutivo di diritto.
3. Al soggetto che sottoscrive l'ingiunzione competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione.
4. Nel caso in cui insorga nei confronti dell'amministrazione un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, la Società di riscossione autorizzata o l'ufficio comunale competente possono inviare solleciti di versamento, anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive della riscossione coattiva.
5. L'Ufficio ovvero il Soggetto gestore delle entrate, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa non procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi di interessi spese ed altri accessori, sia inferiore o uguale a €. 10,00 (euro i dieci/00); tale limite non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetute violazioni, per l' almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

Titolo V

DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

art. 21

Rateazione

1. Il presente articolo disciplina i presupposti e le modalità di rateazione dei pagamenti delle entrate comunali.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, "avvisi di accertamento", ovvero ingiunzioni fiscali secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
3. L'importo da rateizzare è onnicomprensivo (pretesa tributaria, aggi e compensi vari di riscossione). Solo sulla pretesa tributaria rateizzata, sono dovuti gli interessi previsti dall'art. 24 del presente Regolamento al tasso in vigore.
4. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, ovvero quando non ricorrono le seguenti fattispecie:
 - a) ogni domanda di rateizzo relativa ad annualità scadute, può essere accettata solo dopo aver esaminato complessivamente la situazione contributiva del richiedente alla data di presentazione della domanda;
 - b) nel caso dovessero emergere più posizioni insolute (per categoria di tributo o per annualità diverse), la proposta di rateizzo verrà accettata solo dopo aver integrato nell'importo oggetto della dilazione, tutte le partite pregresse sospese;
 - c) quando non è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od, immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
 - d) quando il richiedente non risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - e) se l'importo complessivamente dovuta è inferiore a € 100,00.
5. La ripartizione del pagamento in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata da calcolarsi con riferimento ai singoli importi richiesti ed iscritti a ruolo/accertati/ ingiunzione così ripartite:
 - a) da € 100,00 a € 520,00: massimo 10 rate mensili
 - b) da € 520,01 a € 1.520,00: massimo 20 rate mensili;
 - c) da € 1.520,01 a € 3.500,00: massimo 30 rate mensili;
 - d) da € 3.500,01 a € 8.500,00: massimo 40 rate mensili;
 - e) da € 8.500,01 a € 25.000,00: massimo 60 rate mensili;
 - f) da € 25.000,01 a € 50.000,00: massimo 90 rate mensili;
 - g) oltre € 50.000,00* massimo 120 rate mensili.
6. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzo della fascia di appartenenza. Tale sospensione può essere accordata in ipotesi occasionali nelle quali la situazione di obiettiva difficoltà sia tale da non permettere al debitore neppure di sopportare di un anno il pagamento rateale. Nel periodo in cui il debitore beneficia della sospensione deve comunque corrispondere gli interessi dovuti per la rateizzazione che vanno pagati con la prima rata del piano di dilazione.
7. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 50.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa da società iscritta all'elenco degli Intermediari finanziari art. 106 TUB, Confidi, Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi della Banca d'Italia o fideiussione bancaria che copra l'importo totale degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. In presenza di circostanze non previste e non prevedibili, la Giunta Comunale con proprio provvedimento può esonerare il contribuente a prestare la garanzia di cui al comma 7.
9. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionaria o società autorizzata il mancato inizio della procedura esecutiva.
10. Compete all'insindacabile giudizio del funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.
11. In caso di mancato pagamento di n. 8 rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo/accertati/ingiunzione è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
12. La scadenza delle rate è fissata all'ultimo giorno.
13. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato a sospeso si applicano gli stessi interessi di cui al successivo articolo 24. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario ovvero altra società autorizzata degli interessi di mora.
14. Dei provvedimenti di rateazione va data informativa all'Ufficio Comunale preposto se la riscossione è affidata al Concessionario.
15. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo.

art. 22

Sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati: da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge dello stato.

art. 23

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio dell'entrata, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. Il funzionario responsabile del servizio, monitorato le entrate sottoposte a procedure esecutive e valutata la insolvenza di carichi tributari sottopone, con atto motivato la eliminazione degli stessi dai residui attivi in sede di riaccertamento.
3. Lo stesso funzionario responsabile del tributo in sede di elaborazione del bilancio di previsione o delle operazioni di mantenimento degli equilibri di bilancio propone al responsabile del servizio finanziario elementi di valutazione e rettifica del " Fondo svalutazione crediti ".
4. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Titolo VI

INTERESSI DEBITORI E CREDITORI, RIMBORSI,COMPENSAZIONI E AGGI DI RISCOSSIONE

art. 24

Interessi dovuti su versamenti, rimborsi e rateazioni

1. Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento/ingiunzione, sono dovuti gli interessi, calcolati giornalmente, in misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di tre punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006.
2. La stessa misura di interessi, di cui al precedente comma, calcolati giorno per giorno, sono riconosciuti sulle somme che vengono ammesse e liquidate a titolo di rimborso dal Comune.
3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 21. del presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1., in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.
4. Per i periodi precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli interessi nelle misure previste in relazione alle singole imposte erariali.

art. 25

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali, i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza debitamente, documentata il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal. giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Per le altre entrate, l'istanza deve essere presentata all'ufficio o al soggetto incaricato della gestione dell'entrata, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.
3. I rimborsi relativi ai tributi comunali non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a €. 10,00 (euro dieci/00); nei casi di spettanza di rimborsi per più annualità, si procede al rimborso se la somma complessiva sia superiore al limite anzidetto.
4. Sugli importi dovuti per rimborso sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista all'art. 23, comma 1. del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. L'Amministrazione comunale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo predisposti.

art. 26

Compensazioni

1. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi in compensazione per lo stesso tributo, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione, ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme richieste.

2. Nel corso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo predisposti.
3. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.
4. La somma oggetto di compensazione deve essere preventivamente autorizzata e liquidata dall'Ufficio competente e comunicata al creditore avente diritto.
5. Gli interessi sulle somme da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso/compensazione.
6. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo.
7. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
8. Non è ammessa la compensazione per carichi tributari iscritti a ruolo e/o ingiunzione.

art. 27

compensi e spese di riscossione

1. Sono poste a carico del contribuente, sottoposto a riscossione coattiva, le spese di notifica e le spese d'aggio così come previsto dal decreto legge n. 262/2006 così come convertito dalla legge n. 286/2006 e dal decreto attuativo del 17 novembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006) e precisamente:
 - a) l'aggio del 4,65% (o quello previsto dai decreti del Ministero dell'Economia emanati dopo l'approvazione dell'avvenuta notifica del titolo esecutivo se il pagamento avviene entro il termine indicato nel titolo esecutivo notificato);
 - b) l'intero aggio se il pagamento avviene oltre il termine indicato dal titolo esecutivo notificato.
2. Sono altresì a carico del debitore eventuali interessi di mora e spese ed altri accessori per le procedure esecutive esperite dalla Società incaricata della riscossione, ovvero dal Soggetto gestore dell'entrata nell'ammontare effettivamente sostenute.
3. La ripetibilità di tali spese non è consentita: in caso di annullamento dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

art. 28

Reiscrizione a ruolo/ingiunzione di somme discaricate

1. Qualora, a seguito di precedente discarico di somme dichiarate inesigibili dalla Società incaricata della riscossione, l'Ufficio comunale preposto venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferiti al soggetto passivo, riscrive a ruolo le suddette somme nei limiti minimi previsti dal presente regolamento.

art. 29

Insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo di un fallimento.

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo entrate tributarie e patrimoniali da società dichiarate fallite, solo se superiore a €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00) .
2. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo entrate tributarie e patrimoniali da società dichiarate fallite, solo se superiore a €. 500,00 (euro cinquecento/00).

Titolo VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

art. 30

Irrogazione sanzioni

1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nella competenza del funzionario responsabile del servizio, o del soggetto gestore della singola entrata.
2. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo VIII

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

art. 31

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessità, può richiedere l'intervento dell'Avvocatura comunale ed anche, per esigenze di particolari competenze tecniche, di professionisti esterni.

art. 32

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il Dirigente responsabile del Servizio, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente;
 - b) al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - c) valore della lite;
 - d) costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc..)

art. 33

Accertamento con adesione

1. Si rimanda al regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 dei 08 aprile 1999.

Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 34

Norme transitorie

1. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce una entrata tributaria fino alla sua soppressione, disposta dal D.L.vo 05.02.97 n. 22.
2. A seguito della sua trasformazione in tariffa ai sensi del D. Lgs.152/2006 sarà considerata provento di servizio pubblico.
3. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e i diritti di affissione e pubblicità costituiscono entrate quale corrispettivo per concessioni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili.

art. 35

Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 ° gennaio 2007.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
3. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti, disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.